

30 NOVEMBRE 2018

TUTELA DELLA FORMA

Ing. Corrado MODUGNO – Studio Torta s.p.a.



DISEGNI E MODELLI

ART. 31

OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

ART. 32 LA NOVITÀ

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

ART. 33

CARATTERE INDIVIDUALE

1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

ART. 34 DIVULGAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero, se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

ART. 34

DIVULGAZIONE - CONTINUA -

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33 non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

ART. 35

PRODOTTO COMPLESSO

1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:
 - a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
 - b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

ART. 36 FUNZIONE TECNICA

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

ART. 37 DURATA DELLA PROTEZIONE

1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

ART. 38

DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE ED EFFETTI

1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.

ART. 38

DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE ED EFFETTI - CONTINUA -

5. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.

ART. 39 REGISTRAZIONE MULTIPLA

1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40 non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.

ART. 39

REGISTRAZIONE MULTIPLA - CONTINUA

3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiara la parziale nullità della registrazione stessa.

ART. 40

REGISTRAZIONE CONTEMPORANEA

1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.

ART. 41

DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO O MODELLO

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo, e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.

ART. 42

LIMITAZIONI DEL DIRITTO SU DISEGNO O MODELLO

1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:
 - a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
 - b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
 - c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

ART. 42

LE LIMITAZIONI DEL DIRITTO SU DISEGNO O MODELLO - CONTINUA

2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:
 - a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
 - b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
 - c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

ART. 43 NULLITÀ

1. La registrazione è nulla:

- a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
- b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;
- c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118;
- d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;

ART. 43 NULLITÀ - CONTINUA

- e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
- f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

ART. 43 NULLITÀ - CONTINUA


2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.
3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.

ART. 44


DURATA DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER DIRITTO D'AUTORE

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

DESIGN





DESIGN



DESIGN



DESIGN



RICERCA SU EUIPO

Italoano AA Iscriviti Login

EUIPO
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA
PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutela la tua proprietà intellettuale nell'Unione europea

Home Marchi Disegni e modelli Diritto e prassi Apprendimento Informazioni sull'EUIPO

Servizi online

- fast track Presenta una domanda di marchio
- fast track Presenta una domanda di disegno
- Richiedi un'iscrizione

Ricerca

- eSearch plus - Marchi, disegni e modelli, titoli, mandatori e bollettini
- eSearch Case Law - Giurisprudenza dell'UE e nazionale
- TMview - I marchi nell'Unione europea e oltre
- DesignView - Disegni e modelli nell'Unione europea e oltre
- TMclass - Lo sportello unico per la classificazione

Marchi

- Elementi fondamentali dei marchi
- Iter di registrazione
- I marchi dopo la registrazione
- Nuovo regolamento sul marchio UE

Disegni e modelli

- Concetti di base del disegno o modello
- Iter di registrazione
- Disegni e modelli dopo la registrazione
- Premi DesignEuropa

Notizie

- 12 NOV Mexico to use the list of terms from the harmonised database in TMclass
- 09 NOV European Cooperation working groups meet at EUIPO
- 06 NOV Riunione annuale dell'ID5, 5-6 novembre

Fatture ingannevoli

⚠ Non pagare senza prima verificare l'ufficialità della fonte

Diritto e prassi

- Diritto
- Prassi
- Mediazione
- Nuovo regolamento sul marchio UE
- Domande e risposte sulla Brexit

Apprendimento

- Programma Pan-European Seal
- Portale per l'apprendimento
- Kit di istruzioni alla PI
- Prossimi eventi dell'Accademia
- ETMD Education Programme

Fatti e dati relativi alla PI
Strumenti di contrasto
Orphan Works Database

Creare strumenti e prassi comuni nell'UE

EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
Observatory

European tmdn
European Trade Mark and
Design Network

[Pagina iniziale](#) > [Banche dati](#)

Banche dati

Marchi, disegni e modelli




eSearch plus

Informazioni dettagliate su marchi, disegni, modelli, titolari, mandatarî e bollettini.

eSearch app (iOS e Android)

Dati aperti: scarica masse di dati



eSearch Case Law

Decisioni dell'EUIPO, sentenze del Tribunale, della Corte di giustizia e dei giudici nazionali.



Verify certified copies

Digita un codice identificativo (ID) per visualizzare la versione originale di un certificato di un MUE.

Banche dati della rete europea dei marchi, disegni e modelli (tmdn)



TMview

Marchi di tutti gli uffici dei marchi partecipanti in via ufficiale a livello nazionale, internazionale e dell'UE.



DesignView

Punto d'accesso centralizzato per informazioni relative ai disegni e modelli registrati detenute da uno qualsiasi degli uffici nazionali partecipanti.



TMclass

Il portale unico per la classificazione con accesso all'Harmonised Database in uso nell'UE e alle banche dati mondiali.



Similarity

Valutazione della somiglianza tra prodotti e servizi effettuata dagli uffici di PI dell'UE.



DesignClass

Confronta le banche dati di classificazione dei disegni e modelli degli uffici partecipanti.

PI e attività di contrasto alla contraffazione



Enforcement Database

Collega i titolari di diritti con le dogane e la polizia per proteggere i prodotti dalla contraffazione.



ACIST

L'Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool (strumento di supporto per la raccolta dei dati per la lotta alla contraffazione) fornisce informazioni affidabili sui blocchi doganali alle frontiere di tutti gli Stati membri dell'UE.



ACRIS

L'Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System (sistema rapido per la raccolta dei dati per la lotta alla contraffazione) fornisce informazioni per effettuare operazioni commerciali in modo sicuro oltre i confini dell'UE.



Orphan Works Database

Raccoglie informazioni sulle opere orfane pubblicate o diffuse nell'UE per la prima volta.



eSearch plus

The EUIPO's database *access*

Search trade marks, designs, owners, representatives, Bulletins and Office decisions in one single application. [Learn how](#)



[Advanced search](#)



|

**Search**

Drag 1 image to search for trade marks and up to 7 for designs

JPG, PNG, GIF and TIF are allowed

 To obtain better results upload high quality images



Trade marks **Designs** Owners Representatives Daily publication

Add search criteria from below

Design information

- Design Representation
- Design number
- Verbal element
- Designer number
- Designer name
- Design status
- Reference
- Recordal number

Classification

- Locarno Classification
- Vienna Classification
- Publication section
- Indication of the product

Owners and Representatives

- Owner ID number
- Owner name
- Owner country
- Representative ID number
- Representative name

Dates

- Filing date
- Publication date
- Expiry date
- Registration date

Priority

- Priority date
- Priority country

Search criteria

Sort results by

Design number

Ascending

Design number

contain

and

Verbal element

contain

Clear criteria

Reset to default

Search



Trade marks **Designs** Owners Representatives Daily publication

Add search criteria from below

Design information

- Design Representation
- Design number
- Verbal element
- Designer number
- Designer name
- Design status
- Reference
- Recordal number

Classification

- Locarno Classification
- Vienna Classification
- Publication section
- Indication of the product

Owners and Representatives

- Owner ID number
- Owner name
- Owner country
- Representative ID number
- Representative name

Dates

- Filing date
- Publication date
- Expiry date
- Registration date

Priority

- Priority date
- Priority country

Search criteria

Sort results by Design number Ascending

Design number contain: ✕

and Verbal element contain: ✕

and Owner name contain: FERRARI ✕

Clear criteria Reset to default Search

Search for Designs with Owner name contains "FERRARI", sorted by Design number, Ascending.



[000216643-0001](#) [+ info](#)



Design information

Design number **000216643-0001**
Filing date **16/08/2004**
Locarno class number **21.01**
Indication of the product **Toy cars**
Design status **Registered and fully published (A.1.)**
Reference **DM081GQ**

Owner information

Owner ID number **7308**
Owner name **FERRARI S.P.A.**

Representative information

Representative ID number **14918**
Representative name **STUDIO TORTA S.P.A.**

[000216650-0001](#) [+ info](#)



Design information

Design number **000216650-0001**
Filing date **16/08/2004**
Locarno class number **12.08**
Indication of the product **Motor cars**
Design status **Registered and fully published (A.1.)**
Reference **DM080GQ**

Owner information

Owner ID number **7308**
Owner name **FERRARI S.P.A.**

Representative information

Representative ID number **14918**
Representative name **STUDIO TORTA S.P.A.**

[000216650-0002](#) [+ info](#)



Design information

Design number **000216650-0002**
Filing date **16/08/2004**
Locarno class number **12.16**
Indication of the product **Bumper [front]**
Design status **Registered and fully published (A.1.)**
Reference **DM080GQ**

Owner information

Owner ID number **7308**
Owner name **FERRARI S.P.A.**

Representative information

Representative ID number **14918**
Representative name **STUDIO TORTA S.P.A.**

000216650-0003 [+ info](#)



Design information

Design number **000216650-0003**
Filing date **16/08/2004**
Locarno class number **12.16**
Indication of the product **Rear bumper**
Design status **Registered and fully published (A.1.)**
Reference **DM080GQ**

Owner information

Owner ID number **7308**
Owner name **FERRARI S.P.A.**

Representative information

Representative ID number **14918**
Representative name **STUDIO TORTA S.P.A.**

000216650-0004 [+ info](#)



Design information

Design number **000216650-0004**
Filing date **16/08/2004**
Locarno class number **12.16**
Indication of the product **Wheel for motor vehicle**
Design status **Registered and fully published (A.1.)**
Reference **DM080GQ**

Owner information

Owner ID number **7308**
Owner name **FERRARI S.P.A.**

Representative information

Representative ID number **14918**
Representative name **STUDIO TORTA S.P.A.**

000216650-0005 [+ info](#)



Design information


Design number **000216650-0005**
Filing date **16/08/2004**
Locarno class number **12.16**
Indication of the product **Wing mirrors**
Design status **Registered and fully published (A.1.)**
Reference **DM080GQ**


Owner information


Owner ID number **7308**
Owner name **FERRARI S.P.A.**



Representative information

Representative ID number **14918**
Representative name **STUDIO TORTA S.P.A.**









Italiano AA Iscrivi Login

EUIPO
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA
PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutela la tua proprietà intellettuale nell'Unione europea

Home Marchi Disegni e modelli Diritto e prassi Apprendimento Informazioni sull'EUIPO

fast track Presenta una domanda di marchio
fast track Presenta una domanda di disegno
Richiedi un'iscrizione

Servizi online

eSearch plus - Marchi, disegni e modelli, titolari, mandatarî e baletti
eSearch Case Law - Giurisprudenza dell'UE e nazionale
TMview - I marchi nell'Unione europea e altre
DesignView - Disegni e modelli nell'Unione europea e altre
TMclass - Lo sportello unico per la classificazione

Ricerca

Elementi fondamentali dei marchi
Iter di registrazione
I marchi dopo la registrazione
Nuovo regolamento sul marchio UE

Marchi

Concetti di base del disegno o modello
Iter di registrazione
Disegni e modelli dopo la registrazione
Premi DesignEuropa

Disegni e modelli

12 NOV Mexico to use the list of terms from the harmonised database in TMclass
09 NOV European Cooperation working groups meet at EUIPO
06 NOV Riunione annuale dell'ID5, 5-6 novembre

Notizie

⚠ Non pagare senza prima verificare l'ufficialità della fonte

Fatture ingannevoli

Diritto
Prassi
Mediazione
Nuovo regolamento sul marchio UE
Domande e risposte sulla Brexit

Diritto e prassi

Programma Pan-European Seal
Portale per l'apprendimento
Kit di istruzioni alla PI
Prossimi eventi dell'Accademia
ETMD Education Programme

Apprendimento

Fatti e dati relativi alla PI
Strumenti di contrasto
Orphan Works Database

EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
Observatory

Creare strumenti e prassi comuni nell'UE

European tmdn
European Trade Mark and Design Network

Find term

Search by Indication of the Product / Application number / Design number.

Search

Clear



Advanced search



Tip of t

Find design

External lin



De

Welcome to Designview

Designview is a centralized access point to view the registered design information held by any of the participating National Offices, in a unique presentation format, independently of which office the data is coming from.

The design search tool will be based on the data of the registers of the participating offices, the WIPO and the EUIPO.

Design offices

- 
- AL Albania (GDIP - 194)
 - AP ARIPO (ARIPO - 1238)
 - AR Argentina (INPI - 89143)
 - AT Austria (OPA - 73178)
 - BA Bosnia and Herzegovina (IIP-BIH - 748)
 - BG Bulgaria (BPO - 17492)
 - BR Brazil (INPI - 102708)
 - BX Benelux (BOIP - 16280)
 - CA Canada (CIPO - 170270)
 - CH Switzerland (IGE-IPI - 124264)
 - CN China (SIPO - 4610710)
 - CO Colombia (SIC - 10345)
 - CR Costa Rica (RNPCR - 1766)
 - CY Cyprus (DRCOR - 378)
 - CZ Czech Republic (IPOCZ - 63332)
 - DE Germany (DPMA - 1646028)
 - DK Denmark (DKPTO - 28121)
 - EE Estonia (EPA - 2056)
 - ES Spain (OEPM - 419299)
 - FI Finland (PRH - 46630)
 - FR France (INPI - 755902)
 - GB United Kingdom (UKIPO - 339369)
 - GE Georgia (NIPCG - 1745)
 - GR Greece (OBI - 30545)
 - HN Honduras (DIGEPIH - 440)
 - HR Croatia (DZIV - 9984)
 - HU Hungary (HIPO - 13936)
 - IE Ireland (IEIPO - 2710)
 - IN India (CGPDTM - 38087)
 - IS Iceland (ELS-IPO - 4752)
 - IT Italy (UIBM - 458480)
 - JO Jordan (IPPD - 2146)
 - JP Japan (JPO - 549839)
 - KR Republic of Korea (KIPO - 1034474)
 - LT Lithuania (VPB - 3660)
 - LV Latvia (LRPV - 3344)
 - MA Morocco (OMPIC - 54869)
 - MD Moldova (AGEPI - 10369)
 - ME Montenegro (IPOM - 273)
 - MK FYROM (SOIP - 970)
 - MT Malta (CD-IPRD - 1453)
 - MX Mexico (IMPI - 40283)
 - NO Norway (NIPO - 30123)
 - PE Peru (INDECOPI - 5074)
 - PH Philippines (IPOPHIL - 25567)
 - PL Poland (PPO - 30913)
 - PT Portugal (INPIPT - 51420)
 - RO Romania (OSIM - 47673)
 - RS Serbia (IPORS - 10903)
 - RU Russian Federation (ROSPATENT - 76465)
 - SE Sweden (PRV - 94467)
 - SI Slovenia (SIPO - 4081)
 - SK Slovakia (SKIPO - 17913)
 - SM San Marino (USBM - 407)
 - TN Tunisia (INNORPI - 19712)
 - TR Turkey (TURKPATENT - 648675)
 - US United States (USPTO - 810855)
 - UY Uruguay (MIEM-DNPI - 1243)
 - EM EUIPO (EUIPO - 1178509)
 - WO WIPO (WIPO - 261038)

Search by Indication of the Product / Application number / Design number.

Search


Clear




Basic search

Designated territories	<input type="text" value="- Select one or more designated territories -"/>
Offices	<input type="text" value="- Select one or more offices -"/>
Indication of the product	<input type="text"/> <input type="radio"/> Strict mode <input checked="" type="radio"/> Contains mode
Verbal element	<input type="text"/>
Design number	<input type="text"/>
Application number	<input type="text"/>
Design status	<input type="text" value="- All -"/>
Owner name	<input type="text" value="CANTINI VETRO"/>
Previous owner name	<input type="text"/>
Designer name	<input type="text"/>
Representative's name	<input type="text"/>
Locarno	Locarno classification <input type="text" value="- All -"/> Locarno sub-classification <input type="text" value="- All -"/>
Expiry date	From <input type="text"/> To <input type="text"/> X
Filing date	From <input type="text"/> To <input type="text"/> X
Registration date	From <input type="text"/> To <input type="text"/> X
Publication date	From <input type="text"/> To <input type="text"/> X
Priority date	From <input type="text"/> To <input type="text"/> X
Effective date	From <input type="text"/> To <input type="text"/> X
End of deferment	From <input type="text"/> To <input type="text"/> X
Priority number	<input type="text"/>
Priority country	<input type="text" value="- Select one or more offices -"/>
Exhibition priority	<input type="text"/>
Sort results by	<input type="text" value="Indication of the product"/>
Order	<input type="text" value="Ascending"/>

List of results

<input type="checkbox"/>		Design	Indication of the product	Design number	Owner name
<input type="checkbox"/>	+		modello multiplo raffigurante 64 bottiglie	2003MIO000208-0034	CANTINI VETRO S.R.L., CERTALDO - 50052, FI
<input type="checkbox"/>	+		modello multiplo raffigurante 64 bottiglie	2003MIO000208-0027	CANTINI VETRO S.R.L., CERTALDO - 50052, FI
<input type="checkbox"/>	+		modello multiplo raffigurante 64 bottiglie	2003MIO000208-0007	CANTINI VETRO S.R.L., CERTALDO - 50052, FI
<input type="checkbox"/>	+		modello multiplo raffigurante 64 bottiglie	2003MIO000208-0035	CANTINI VETRO S.R.L., CERTALDO - 50052, FI



Indication of the product	modello multiplo raffigurante 64 bottiglie
Design number	2003MIO000206-0034
Owner name	CANTINI VETRO S.R.L., Certaldo - 50052, FI
Filing date	3-4-2003
Status	Registered and fully published
Design office	IT
Class	09.01

MARCHIO D'IMPRESA

MARCHIO D'IMPRESA

- Strumento di comunicazione tra l'impresa ed i consumatori:
 - inizialmente non comunica alcuna informazione;
 - apposto sul prodotto permette di distinguere un prodotto da altri prodotti uguali o simili (*funzione distintiva*);
 - con l'uso, la pubblicità, le pratiche commerciali etc. si arricchisce di significati e comunica ulteriori informazioni al prodotto (*funzione informativa*);
 - collettore di clientela (*funzione attrattiva e suggestiva*)
- Il marchio:
 - fa parte dell'avviamento dell'azienda,
 - è uno strumento di concorrenza,
 - fa parte del patrimonio dell'azienda.

NORMATIVE SUI MARCHI D'IMPRESA

- ✘ Marchio italiano
 - + D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice di proprietà industriale)

- ✘ Marchio comunitario
 - + Regolamento CE n. 40/94

- ✘ Deposito internazionale
 - + Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (14 Aprile 1891)

- ✘ Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
 - + Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi(15 giugno 1957)

I MARCHI NEL CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- Oggetto e contenuto del marchio (artt. 7-14)
- Effetti e diritti del marchio (artt. 15-22)
- Trasferimento, uso, nullità, decadenza, convalidazione (artt. 23-28)

ART. 7

OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE

1. Possono costituire oggetto di registrazione come **marchio d'impresa** tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare
 - le parole, compresi i nomi di persone,
 - i disegni,
 - le lettere,
 - le cifre,
 - i suoni,
 - la forma del prodotto o della confezione di esso,
 - le combinazioni o le tonalità cromatiche,purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

REQUISITI DI VALIDITÀ DI UN MARCHIO

- ✘ Novità (art. 12):
 - + marchio diverso da marchi altrui anteriori usati per prodotti uguali o affini.
- ✘ Capacità distintiva o originalità (art. 13):
 - + marchio diverso dalla denominazione generica o dalla descrizione delle caratteristiche del prodotto.
- ✘ Liceità (art. 14):
 - + marchio non contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.
- ✘ Veridicità (art. 14 c.1 lett. b)):
 - + marchio non idoneo ad ingannare il pubblico circa la provenienza geografica, la natura e le qualità del prodotto.
- ↓ Conseguenze: nullità a decadenza del marchio

MARCHIO DI FATTO

✘ Il diritto di esclusiva del marchio di fatto

(art. 12, c.1, lett.b), art. 24, art. 26):

- + si acquisisce con l'uso,
- + è limitato:
 - ai soli prodotti sui quali viene usato,
 - al territorio in cui è usato e conosciuto,
- + cessa con il cessare dell'uso,
- + rende possibile la coesistenza con marchi confondibili o usati successivamente; in caso di conflitto, l'utilizzatore ha l'onere di provare l'uso attuale e l'estensione (merceologica e territoriale) del segno.

ART. 15

EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino Ufficiale.

ART. 16

RINNOVAZIONE

1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza...
2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra.

ART. 19

DIRITTO DI REGISTRAZIONE

1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.

ART. 20

DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:
 - a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
 - b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico...
 - c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio...

ART. 20

DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE- CONTINUA

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

ART. 156

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO

1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:
 - a) la identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
 - b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'accordo di Madrid...
 - c) la riproduzione del marchio;
 - d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'accordo di Nizza...
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

ART. 159

DOMANDA DI RINNOVAZIONE DI MARCHIO

1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

ART. 159

DOMANDA DI RINNOVAZIONE DI MARCHIO - CONTINUA

3. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento CE n. 40/94..., gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale.
4. Se il marchio precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.
5. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi nuovo.

ESAME DEL MARCHIO

- ✘ L'esame della domanda è svolto a verificare che (art. 170):
 - + i segni siano suscettibili di essere rappresentati graficamente;
 - + i segni non siano di uso comune;
 - + i segni non siano contrari alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume;
 - + i segni non siano ingannevoli;
 - + non ci siano ritratti o nomi di persone senza loro consenso;
 - + non ci sia solo forma (naturale) del prodotto;
 - + non ci siano stemmi, simboli, emblemi di interesse pubblico;
 - + abbia carattere distintivo (no denominazioni generiche);

- ✘ Non viene fatta la verifica della novità del segno.

MARCHIO COMUNITARIO

- ✘ Principio di unitarietà:
 - + le vicende che attengono al marchio hanno effetto su tutto il territorio dell'UE;
 - + Una domanda
 - presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (U.A.M.I.) ad Alicante (ES);
 - + Una registrazione
 - dura circa 10 anni (rinnovabile);
 - + Un titolo
 - con efficacia sovranazionale su tutto il territorio dell'Unione Europea.

MARCHIO INTERNAZIONALE


- ✘ La registrazione nazionale nel paese di origine deve precedere la domanda internazionale:
 - + Una domanda
 - presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale di Ginevra (CH)
 - designazione degli Stati di interesse
 - sulla base di una domanda nazionale;
 - + Una registrazione
 - dura 10 anni (rinnovabile);
 - + Un fascio di marchi nazionali.

CARATTERE DEL MARCHIO


- × Forte:
 - + di fantasia o che non ha alcuna aderenza concettuale con il prodotto;
 - + *ampia tutela*: variazioni e modificazioni, rilevanti o originali, sono da ritenersi illegittime se il marchio conserva identità con il “cuore” (il nucleo ideologico) del marchio forte.
- × Debole:
 - + descrittivo del prodotto o delle sue caratteristiche;
 - + tutela attenuata: anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità.

RIABILITAZIONE E VOLGARIZZAZIONE


- ✘ Secondary meaning
 - + un marchio privo o dotato di scarsa capacità distintiva diviene, nell'opinione del pubblico, il segno distintivo dei prodotti di un certo dato imprenditore;
 - + *conseguenze*: validità o maggiore forza del marchio.
- ✘ Volgarizzazione
 - + un marchio dotato originariamente di capacità distintiva diviene il termine comune per designare un prodotto;
 - + *conseguenze*: nullità o decadenza del marchio.





MARCHIO DI FORMA












Croce della cristianità




Svastica nazista



Stella di David




Marchio Pura lana vergine



Bandiera Giapponese



Marchio BMW



Emblema Regione Lombardia




Marchio Citroën



Marchio National Geographic




Marchio Spar




Marchio AUDI







Marchio Nike






Fenomeni associativi






VERDE ROSSO GIALLO NERO
ARANCIONE BLU MARRONE
VIOLA BIANCO GRIGIO NERO

Marchio o logotipo



Soluzione

Metodologia progettuale del marchio



Alternative espressive

SIMBOLO

Qualsiasi cosa, segno, gesto, oggetto, persona, la cui percezione valga a suscitare nella mente un'idea diversa da quello che è il suo più immediato aspetto sensibile.

Es.
la bandiera è il simbolo della patria

METAFORA

Figura retorica che consiste nel trasferire ad un oggetto il nome proprio di un altro secondo un rapporto di analogia.

Es.
l'ondeggiare delle spighe,
il timone dello stato

ALLEGORIA

Rappresentazione di idee e concetti attraverso espressioni diverse da quelle che le parole materialmente dichiarano

Es.
la bilancia della giustizia




















1





2



3










Regione EmiliaRomagna





**Camera di Commercio
Industria Artigianato
e Agricoltura di Viterbo**



TUSCIAVITERBESE



Ribaltamento verticale



Ribaltamento orizzontale

€CCCO



ELETRONICA **SANTERNO**

m'η'μ,μη



logotipo per "Minimum", negozio israeliano di arredamento minimalista

irri

Via Giotto, 69
20136 Milano
t. 02 2354126
F. 02 5698745
E.inforiri@eur.it


riri






NIR






comunicazione visiva 85%




comunicazione verbale e non visiva 15%


Communication




Coordinazione



Coordinamento interattivo







ABCDEFGHIJKL

MNOPQRSTU

VWXYZ

abcdefghijklmno

pqrstuvwxyz

1234567890

.:/, ' " ? ! & @ #


Marchio
azienda


101

95


207

101














FRAGILE



Oleificio
VULCENTE



TV
TUSCIA



ART. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
- 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

ACCORDI

× Fornitori

× Progettisti esterni

× Distributori

× Dipendenti

- ✘ Incentivi www.uibm.gov.it
- ✘ Analisi dei Paesi in cui depositare i titoli
- ✘ Analisi dei prodotti commercializzati dai concorrenti
- ✘ Analisi dei titoli da mantenere in vita

PROTEZIONE DEL SITO E DEL CATALOGO

- × © copyright (data)
- × ®
- × TM
- × Patent pending
- × Patented
- × Modello depositato

DIFESA DEI PROPRI TITOLI

- ✘ CAUSA DI CONTRAFFAZIONE
- ✘ DESCRIZIONE GIUDIZIARIA
- ✘ SEQUESTRO
- ✘ INIBITORIA ALLA PRODUZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
- ✘ RICHIESTA DI NULLITA' DI UN TITOLO

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Ing. Corrado MODUGNO

Studio Torta S.p.a.

modugno@studiotorta.it

051-389122
